

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Definizioni**

1. – Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- ❑ **Autorità**, l'Autorità portuale di Piombino;
- ❑ **beni e pertinenze del demanio marittimo**, i beni e le pertinenze individuati negli artt. 822 del codice civile e 28, 29 e 49 del codice della navigazione, nonché gli specchi acquei portuali e del mare territoriale, di cui all'art. 2 del codice della navigazione ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità;
- ❑ **beni patrimoniali indisponibili**, quelli che risultano iscritti nell'apposito inventario dell'Autorità;
- ❑ **ambito portuale**, per ciascuno dei porti di giurisdizione dell'Autorità, l'ambito complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, come delimitato dal piano regolatore portuale;
- ❑ **concessioni**, gli atti, per atto formale o per licenza, ed in generale le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità aventi come oggetto, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, beni e pertinenze del demanio marittimo, beni patrimoniali indisponibili appartenenti all'Autorità e le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 della legge;
- ❑ **allegato A e B**, i corrispondenti allegati al presente regolamento quali sue parti integranti e sostanziali;
- ❑ **decreto n. 05/02**, il decreto del Presidente dell'Autorità n. 05/02 in data 6 novembre 2002, recante il *Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine a nuovi termini dei procedimenti e al responsabile del procedimento*, come successivamente integrato e modificato.

**Art. 2**  
**Oggetto del regolamento**

1. - Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati, di beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili appartenenti all'Autorità, o, comunque, nella sua disponibilità.
2. – L'espletamento da parte dell'Autorità delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di con-

cessioni dei beni del demanio marittimo, nonché delle adiacenti zone del mare territoriale, situati sul territorio ricadente nella sua giurisdizione, si conforma alle rilevanti disposizioni del codice della navigazione, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, e delle altre vigenti normative in materia.

3. – Ferme restando le prevalenti disposizioni del codice civile e delle altre norme di diritto comune applicabili ai beni patrimoniali indisponibili appartenenti all'Autorità, l'espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni dei beni patrimoniali indisponibili, si conforma a quello applicato per i beni demaniali marittimi.

4. - Nella gestione del demanio marittimo l'attività dell'Autorità è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

5. - Fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento, ai fini dei relativi procedimenti amministrativi, restano ferme le vigenti norme di organizzazione adottate dall'Autorità con proprio decreto n. 05/02 del 6 novembre 2002 come successivamente integrato e modificato.

6. – Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 18, 1° comma, della legge 84/94, il presente regolamento fissa le procedure di rilascio e i canoni delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, della stessa legge 84, per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché quelle concernenti la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee allorquando interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie del porto.

**Titolo II**  
**CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

**Art. 3**  
**Oggetto delle concessioni e autorizzazioni**

1. – L'occupazione, per qualsiasi uso, dei beni demaniali e patrimoniali oggetto del presente regolamento, nonché ogni loro innovazione, sono soggette al rilascio di apposita concessione/ autorizzazione dell'Autorità.

2. – Analogamente è soggetta a concessione/ autorizzazione ogni attività di estrazione e/o raccolta di arena, o di altri materiali, nelle zone del demanio marittimo, o del mare territoriale, o nelle pertinenze demaniali marittime.

3. - Le occupazioni temporanee, con durata fino a 60 (sessanta) giorni e che non importino impianti di difficile rimozione, fermo restando il versamento del relativo canone ai sensi del successivo articolo 5 e dei diritti di istruttoria di cui al successivo articolo 17, sono soggette al rilascio di autorizzazione secondo le modalità di cui al presente articolo, per quanto applicabili. La relativa istanza dovrà essere avanzata, in bollo, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, opportunamente corredata da una bozza planimetrica da cui risulti l'area di interesse e la sua estensione.

#### **Art. 3 bis** **Istanze**

1. - Salvo che per le domande di cui al comma 3 di cui al precedente art. 3, per ottenere la concessione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 3, gli interessati dovranno farne preventiva richiesta all'Autorità - Ufficio Demanio - secondo le modalità di cui al successivo titolo IX.

2. - La formale presentazione della domanda è essenziale ai fini dell'avvio dell'istruttoria e degli altri adempimenti previsti dalla legge 241/90, come successivamente integrata e modificata.

3. - Ad esito positivo del procedimento, l'Autorità rilascerà la concessione/autorizzazione nei termini di cui al presente regolamento, previo versamento del canone di cui al successivo articolo 5, dei diritti di istruttoria (qualora non ancora versati) di cui al successivo articolo 17, nonché, in quanto prevista, della cauzione di cui al successivo articolo 4.

### **TITOLO III** **CANONI, CAUZIONI, RISCOSSIONI COATTIVE**

#### **Art. 4** **Cauzione**

*(ex art. 8 Decreto dell'Autorità n. 01/06)*

1. - Per le concessioni di durata pari o superiore a 2 (due) anni, nonché per quelle il cui canone annuo (al lordo di ogni eventuale riduzione), indipendentemente dalla durata della concessione, sia uguale, o superiore a € 3.000,00, è obbligatoria la prestazione di idonea cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione.

2. - La cauzione di cui al precedente comma 1 è fissata nella misura di 2 (due) volte l'importo del canone annuo fissato per la concessione medesima.

3. - L'omessa prestazione della cauzione, equivarrà a rinuncia da parte degli interessati della concessione e la pratica sarà archiviata agli atti d'ufficio senza alcun indennizzo, o risarcimento, o rimborso

delle spese da parte dell'Autorità a favore dell'istante.

4. L'Autorità potrà richiedere in qualunque momento idonee integrazioni, a termini di legge, della cauzione: anche in questo caso, il suo mancato reintegro, o adeguamento, nei termini all'uopo richiesti dall'Autorità, comporterà la decadenza della concessione.

5. - La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione bancaria, senza beneficio della preventiva escussione del debitore, e a prima richiesta dell'ente.

6. - L'Autorità, in caso di inadempienze da parte del concessionario per le quali la vigente normativa, ovvero lo stesso titolo concessorio lo consentano, può rivalersi, in tutto, o in parte, sulla cauzione per il soddisfacimento di crediti, o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Autorità medesima non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione medesima.

#### **Art. 5** **Canone**

1. - Salvo il caso di cui al successivo terzo comma, e fermi restando i casi in cui all'Autorità non sia consentito determinare criteri diversi da quelli di cui alla normativa nazionale, i canoni di concessione sono calcolati secondo le tabelle e i criteri di cui all'**allegato A**.

1-bis. - I criteri di determinazione dei canoni relativi ad usi industriali saranno fissati con provvedimento a parte.

2. - Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati, o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale di giurisdizione si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in **allegato B**; si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

3. - Per le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3, terzo comma, il canone sarà rapportato al periodo di effettiva utilizzazione.

4. - I canoni di concessione sono annualmente aggiornati sulla base degli indici Istat all'uopo forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

#### **Art. 6** **Pagamento del canone**

1. - La prima rata del canone (o l'intera somma se la concessione è di durata pari o inferiore ad un anno),

da corrispondersi inderogabilmente anticipatamente al rilascio della concessione, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. La stessa rata dovrà essere versata sulla base di apposito ordine di introito dell'Autorità.

2. - Anche le rate annuali successive saranno versate sulla base di apposito ordine di introito dell'Autorità.

3. - Il canone di concessione deve essere pagato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione/richiesta di pagamento del canone di cui all'Ordine di introito, e secondo le formalità ivi contenute.

4. - Il suddetto termine vale anche per canoni provvisori e per eventuali conguagli e/o adeguamenti/aggiornamenti.

**Art. 6 bis**  
**Rateizzazione del canone**

*(ex art. 8 del Decreto 01/06 dell'Autorità)*

1. Potranno essere esaminate dall'Autorità eventuali domande di rateizzazione del canone demaniale annuo, in ragione di motivate richieste da parte degli interessati, da ripartire in numero di rate comunque scadenti entro l'annualità successiva a quella della richiesta.

2. La rateizzazione di cui al precedente comma 1, sarà soggetta all'applicazione degli interessi legali al tasso vigente a decorrere dal 16° giorno dal ricevimento dell'Ordine di introito.

**Art. 6 ter**  
**Canoni ricognitori**

1. - Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione, per le concessioni rilasciate a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone viene fissato quale merito riconoscimento del carattere demaniale dei beni, a seconda dei casi, in conformità alle vigenti norme nazionali, ovvero alle tabelle in allegato A.

**Art. 6 quater**  
**Riscossioni coattive**

*(ex delibera Presidente dell'Autorità n. 219/2000)*

1. - Trascorso inutilmente il termine di giorni 15 (quindici), fissato dal precedente articolo 6, comma 3, l'Autorità procederà a sollecitare gli interessati per iscritto, con raccomandata A/R, affinché provvedano al pagamento richiesto entro e non oltre l'ulteriore termine di giorni 15 (quindici), decorsi invano i quali saranno attivate le procedure di riscossione coattiva ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. Anche nei casi di cui al presente articolo, saranno computati gli interessi legali al tasso vigente a decorrere dal 16° giorno dal ricevimento dell'Ordine di introito e richiesti con specifico Ordine di introito

**TITOLO IV**  
**INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

**Art. 7**

**Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione**

1. - I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, come definiti dal dPR 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e successive integrazioni e modifiche, sono a carico del concessionario e non comportano alcuna riduzione del canone.

2. - Dei lavori di ordinaria manutenzione, preventivamente alla loro effettuazione, dovrà essere sempre data apposita *comunicazione* all'Autorità, unitamente ad una sommaria descrizione degli interventi e all'indicazione della ditta incaricata della loro esecuzione.

3. - Per i lavori di straordinaria manutenzione, dovrà invece essere avanzata specifica *istanza*, in carta da bollo, all'Autorità, opportunamente corredata da una relazione tecnica (in carta legale e firmata da tecnico professionista iscritto all'Albo) recante una descrizione dettagliata dei lavori, nonché da ogni altro documento e/o disegno utile in ragione del tipo di intervento. In particolare, dovranno essere indicati il nominativo della ditta incaricata di svolgere i lavori e il tempo della loro effettuazione.

4. - Alla ricezione della comunicazione, o dell'istanza, di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Autorità, previa idonea istruttoria, procederà al rilascio di *nulla osta*, nel caso di lavori di ordinaria manutenzione, o di *autorizzazione*, nel caso straordinaria manutenzione, dettando contestualmente eventuali prescrizioni, obblighi e/o condizioni.

5. - I lavori, salvo circostanze occasionali e contingenti, comunque da valutarsi di volta in volta, dovranno essere eseguiti da ditte autorizzate dall'Autorità ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione.

**Art. 8**  
*(...Soppresso...)*

**TITOLO V**  
**CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO**

**Art. 9**

**Revoca del titolo concessorio**

1. - Fatto salvo quanto previsto in materia di revoca della concessione dalle rilevanti norme di cui al co-

dice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni di cui al decreto n. 05/02, valgono le seguenti disposizioni:

- a) la concessione sarà revocabile anche prima della scadenza ogni qualvolta lo impongano precisi motivi inerenti al pubblico uso del mare o altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Autorità, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso, indennizzo o rimborso oltre quello previsto di cui alla successiva lettera e) del presente articolo;
- b) la revoca potrà essere anche parziale. In tal caso sarà concessa un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca parziale;
- c) la stessa facoltà spetterà al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione fosse resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato, o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali;
- d) in caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, al concessionario non spetterà comunque alcun indennizzo;
- e) in caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non sarà stata richiesta la rimessa in pristino, resteranno acquisiti allo Stato, ed il concessionario avrà diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti;

2. - Ricontrandosi difetti di manutenzione dei beni che dovranno rimanere in proprietà dello Stato nel caso di specie, il concessionario sarà in ogni caso responsabile delle spese occorrenti per rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Autorità di avvalersi della cauzione secondo quanto previsto al precedente articolo 4, ovvero di ritenere le somme necessarie sull'indennizzo in quanto questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 10** **Decadenza del titolo concessorio**

1. - Fatto salvo quanto previsto in materia di decadenza della concessione dalle rilevanti norme di cui

al codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni di cui al decreto n. 05/02, valgono le seguenti disposizioni:

- a) in caso di decadenza del concessionario per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario, o per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, l'Autorità potrà disporre, con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio Demanio dell'Autorità, adeguata proroga al concessionario, se questi ne avrà fatto richiesta prima della scadenza dei termini;
- b) prima della dichiarazione della decadenza, il Dirigente dell'Ufficio Demanio fisserà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, entro cui il concessionario interessato potrà presentare le sue deduzioni;
- c) al concessionario decaduto non spetterà comunque alcun rimborso, né per le opere eseguite, né per le spese, a qualunque titolo, sostenute;
- d) il procedimento di decadenza dovrà concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 150 (centocinquanta) giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che avranno determinato la decadenza dalla concessione.

2. - Ricontrandosi difetti di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato nel caso di specie, il concessionario sarà in ogni caso responsabile delle spese occorrenti per rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Autorità di avvalersi nei modi legge della cauzione di cui al precedente articolo 4, o di ritenere le somme necessarie sull'indennizzo in quanto questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art 11** **Estinzione del titolo concessorio**

1. - Fatto salvo quanto previsto in materia di estinzione della concessione dalle rilevanti norme di cui al codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, qualora l'utilizzazione del bene oggetto della concessione sia resa totalmente impossibile per fatto dell'amministrazione, o per cause naturali, la concessione sarà dichiarata estinta con provvedimento del Presidente dell'Autorità.

2. - Ricontrandosi difetti di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato nel caso di specie, il concessionario sarà in ogni caso

responsabile delle spese occorrenti per rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Autorità di avvalersi nei modi legge della cauzione di cui al precedente articolo 4, o di ritenere le somme necessarie sull'indennizzo in quanto questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

**Art. 12**  
**Rinuncia alla concessione**

1. – In caso di rinuncia alla concessione, il titolare dovrà presentare apposita comunicazione all'Ufficio Demanio dell'Autorità.

2. – Il Dirigente dell'Ufficio Demanio, valutata tale comunicazione autorizzerà nei modi di legge l'archiviazione della pratica, invitando l'interessato al compimento di ogni conseguente adempimento necessario per la regolarizzazione amministrativa della rinuncia.

3. - Riscontrandosi difetti di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato nel caso di specie, il concessionario sarà in ogni caso responsabile delle spese occorrenti per rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Autorità di avvalersi nei modi legge della cauzione di cui al precedente articolo 4, o di ritenere le somme necessarie sull'indennizzo in quanto questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

**Art. 13**  
**Interessi di mora e penalità**

1. – Ferma restando ogni ulteriore azione di polizia conseguente al caso di specie, qualora il concessionario non provveda ai pagamenti richiesti relativi al canone, nonché ad ogni altro onere previsto dal titolo concessorio entro i termini di cui al precedente articolo 6, l'Autorità attiverà la procedura di riscossione coattiva secondo le modalità di cui al precedente art. 6 quater.

**Titolo VI**  
**SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO**

**Art. 14**  
**Subingresso**

1. – Fatto salvo quanto previsto in materia di subingresso della concessione dalle rilevanti norme di cui al codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni di cui al decreto n. 05/02, valgono le seguenti disposizioni:

a) qualora il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Autorità, presentando domanda sull'apposito

modulo, corredata dalla documentazione necessaria; analoga domanda dovrà essere presentata dai soggetti che intendano subentrare nella concessione;

b) analogamente, in caso di vendita, od esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non potranno subentrare nella concessione, senza autorizzazione dell'Autorità;

c) in caso di morte del concessionario, gli eredi potranno subentrare nel godimento della concessione, previa richiesta all'Autorità di conferma entro 6 (sei) mesi, a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Autorità non ritenga opportuno confermare la concessione, ne disporrà la revoca con provvedimento del Presidente dell'Autorità.

2. - In caso di fallimento del concessionario, l'Autorità, ove non ritenga di poter consentire il subingresso agli aventi causa dei falliti e risolva la concessione, avrà la facoltà di ritenere le opere eventualmente realizzate dal concessionario, corrispondendo agli aventi diritto l'indennizzo stabilito per il caso di revoca, secondo l'articolo 49 del codice della navigazione, oppure, ove lo preferisca, avrà diritto di chiedere la demolizione delle suddette opere e la riduzione dell'area oggetto della concessione in pristino, da farsi a cura e spese degli aventi causa dei falliti senza che ad essi competa compenso, rimborso od indennizzo di sorta.

3. - Nei casi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, e in aderenza ai principi introdotti dall'art. 1 della legge n. 241/90, la relativa istruttoria sarà limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento dei requisiti, in capo a quest'ultimo, di cui all'art. 16-quater, comma 1, lett. b) del presente regolamento e di quelli di idoneità tecnica ed economica. Tali istanze dovranno essere presentate congiuntamente all'Ufficio Demanio dell'Autorità che provvederà a richiedere la ulteriore documentazione che potrà rendersi opportuna, o necessaria.

4. L'autorizzazione al subingresso da parte dell'Autorità è comunque subordinata all'assolvimento da parte del concessionario uscente, alla data di richiesta di subingresso, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione: in pendenza di detti obblighi e oneri, in nessun caso, sarà comunque rilasciata alcuna autorizzazione.

5. Eventuali contrattazioni e/o impegnative tra le parti (concessionario uscente e soggetto subentrante), in assenza di un preventivo assenso o nullaosta dell'Autorità, da ricondursi unicamente agli interessi demaniali marittimi, non costituiranno titolo vincolan-

te, nè preferenziale, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e tutti gli obblighi e oneri derivanti dalla concessione continueranno a ricadere in capo al concessionario.

### **Art. 15** **Affidamento in gestione**

1. - Fatto salvo quanto previsto dalle rilevanti norme di cui al codice della navigazione, al relativo regolamento di esecuzione e della legge 84/94, in materia di affidamento a terzi della gestione, valgono le seguenti disposizioni:

- a) qualora il concessionario intenda affidare a terzi attività oggetto della concessione, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Autorità, presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria; analoga domanda dovrà essere presentata dai soggetti che intendano svolgere dette attività;
- b) la relativa istruttoria consisterà nell'acquisizione delle istanze del concessionario affidante e del designato affidatario, all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo e, in generale, alla verifica dei requisiti, in capo al soggetto designato per la gestione di cui all'art. 16-quater, comma 1, lett. b) del presente regolamento e di quelli di idoneità tecnica ed economica.

2. - Le istanze del concessionario e del designato affidatario, dovranno essere presentata congiuntamente all'Ufficio Demanio dell'Autorità che provvederà a richiedere la ulteriore documentazione necessaria.

2bis. - L'affidamento di attività secondarie della concessione potrà essere consentito una sola volta, nell'arco temporale della concessione, senza particolari motivazioni e senza limitazioni di tempo.

2ter. - L'affidamento dell'attività principale della concessione sarà consentito una sola volta, nell'arco temporale della concessione, per un periodo massimo di un anno e solo in circostanze motivate, occasionali e contingenti, opportunamente rappresentate e documentate dal concessionario.

2quater. - Eventuali deroghe alle condizioni di cui ai precedenti commi 2bis e 2ter potranno essere consentite dall'Autorità per motivate ragioni del concessionario riconducibili a più proficue utilizzazioni della concessione e/o a più rilevanti interessi pubblici.

3. - Il procedimento per il rilascio della autorizzazione dell'affidamento dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta.

4. - Nei casi in cui l'Autorità debba procedere al rinnovo della concessione previa comparazione tra domande concorrenti ex art 37 del codice della navigazione, la corretta ed efficiente gestione delle attività oggetto della concessione, effettuata a norma del presente articolo, costituirà titolo di garanzia di proficua utilizzazione della concessione medesima.

### **Titolo VII** **VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA** **CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

#### **Art. 16** **Variazioni al contenuto della concessione**

1. - Fatto salvo quanto previsto in materia di variazioni al contenuto della concessione dalle rilevanti norme di cui al codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni di cui al decreto n. 05/02, l'effettuazione di variazioni al contenuto della concessione è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità.

2. - Il concessionario che intenda ottenere l'autorizzazione in parola, dovrà farne preventiva e corredata domanda, da redigersi secondo l'apposito modello e da presentare all'Ufficio Demanio.

3. - L'autorizzazione sarà rilasciata, previa istruttoria, dal Dirigente dell'Ufficio Demanio, qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione, o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, ovvero dal Presidente, negli altri casi.

4. - Per quanto concerne gli aspetti demaniali, è soggetta a semplice nulla-osta del Dirigente dell'Ufficio Demanio, e ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni di altre Pubbliche Amministrazioni eventualmente interessate, la collocazione:

a) nell'ambito di aree demaniali destinate ad attività ricreative e/o turistiche in concessione, di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali campi di beach volley, giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo;

b) nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione, di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

5. - Con le stesse modalità di cui al comma precedente, all'interno dell'area in concessione possono essere riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

#### **Titolo VIII**

#### **Aree per stoccaggio merci. Art. 50 del codice della navigazione**

*(ex Ordinanze dell'Autorità n. 24/06 e 15/07)*

#### **ARTICOLO 16 bis**

#### **Aree di stoccaggio, canoni e franchigie**

1. Nel porto di Piombino sono individuate aree di stoccaggio delle merci ubicate nei siti evidenziati nella planimetria in Allegato 1 all'Ordinanza dell'Autorità n. 15/07 del 25 luglio 2007.

2. L'occupazione delle aree destinate allo stoccaggio delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all'imbarco delle navi commerciali è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità da richiedersi di volta in volta (in carta legale) da parte delle imprese portuali autorizzate ex art. 16 della legge 84/94 a svolgere operazioni e/o servizi portuali, nonché al pagamento di un canone.

3. L'istanza da parte delle imprese portuali di cui al precedente comma 2 dovrà essere avanzata almeno 48 ore lavorative prima, in duplice copia originale, all'Ufficio Demanio dell'Autorità secondo il modello in Allegato 2 all'Ordinanza n. 15/07 sopra richiamata. La stessa dovrà riferirsi ad una o più aree tra quelle di cui al precedente comma 1 e a un periodo di tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni, non prorogabile. Per periodi superiori a 60 (sessanta) giorni dovrà essere rilasciata apposita concessione demaniale.

4. L'Autorità, verificata la regolarità dell'istanza e la effettiva possibilità di rilasciare l'autorizzazione, compatibilmente con le diverse esigenze del porto per il periodo in considerazione e per l'area di interesse, rilascerà l'autorizzazione riportandola sulla medesima istanza, una copia originale della quale sarà consegnata all'impresa istante.

5. Per l'occupazione delle aree di stoccaggio in parola, l'impresa è tenuta a corrispondere all'Autorità, su specifico ordine di introito, e con riferimento all'area e alle sub-aree occupate, nonché al periodo di tempo di interesse, un canone giornaliero (giorno solare) così determinato:

- per i primi 10 (dieci) giorni: franchigia del 100%;

- dall'11° al 20° giorno: riduzione ad 1/5 del canone stabilito per la fattispecie dal presente regolamento;

- dal 21° al 30° giorno: il canone stabilito per la fattispecie in esame nel presente regolamento a tariffa piena.

5-bis. Ai fini del calcolo del canone, nel caso di occupazioni la cui programmazione sia superiore a 30 giorni, la parte essi eccedente sarà equamente e progressivamente ripartito, nei tre periodi di riferimento di cui al precedente comma 5.

5-ter. Il disposto di cui al precedente comma 5-bis non si applica nei casi di proroga.

6. La franchigia, ossia il tempo per cui non sarà dovuto alcun canone, è riferita ai giorni in cui l'area di interesse è occupata per le ordinarie operazioni portuali. A tal fine, nel caso di operazioni di carico, il canone decorrerà dall'inizio dello stoccaggio all'inizio dell'imbarco; nel caso di scarico, il canone decorrerà dalla fine delle operazioni alla messa in pristino stato delle aree occupate. All'uopo, l'impresa dovrà comunicare all'Ufficio Demanio per iscritto (anche via fax e/o per posta elettronica) le date in parola.

7. Qualora l'impresa non provveda al pagamento del canone nei termini indicati nell'apposito Ordine di introito, l'Autorità potrà rivalersi sulla cauzione (di impresa).

8. Restano a cura dell'impresa l'eventuale recinzione dell'area (anche su richiesta dell'Autorità per motivi di sicurezza), la custodia delle merci, nonché il ripristino stato dell'area e la relativa pulizia una volta cessata l'occupazione.

#### **Titolo IX ISTRUTTORIA**

#### **Art. 16 ter**

**Modalità per la presentazione delle istanze**  
*(ex artt. 1, 2, 3, 4 e 10 Decreto dell'Autorità 01/06)*

1. Le istanze di rilascio, di rinnovo e/o di variazione di concessione demaniale marittima, nonché quelle afferenti ad anticipata occupazione e alle consegne ad altre pubbliche amministrazioni a norma degli artt. 36 e seguenti del codice della navigazione, dovranno essere redatte secondo la modulistica (modd. D1, D2, D3) di cui al decreto del Presidente dell'Autorità n. 01/06 del 1 febbraio 2006 che, ancorchè non materialmente unita al presente regolamento, deve comunque intendersi quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Analogamente, ancorchè non materialmente unite al presente regolamento, devono comunque inten-

dersi quali sue parti integranti e sostanziali le guide per la compilazione dei rispettivi modelli.

3. I modelli di domanda e le guide alla compilazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere reperiti gratuitamente sul sito dell'Autorità ([www.porto.piombino.li.it](http://www.porto.piombino.li.it)), oppure su richiesta, direttamente presso la stessa Autorità Portuale, secondo l'allegato 18 al sopra richiamato decreto presidenziale 01/06 il quale, ancorchè non materialmente unito al presente regolamento, deve comunque intendersi quale sua parte integrante e sostanziale.

4. Le domande di *proroga* delle concessioni sono equiparate, agli effetti del presente regolamento, come domande di rinnovo.

**Art. 16 quater**  
**Allegati alla domanda**

(ex art. 5 Decreto dell'Autorità 01/06)

1. Ferma restando la facoltà dell'Autorità di chiedere al concessionario documentazioni e/o informazioni integrative rispetto a quelle fornite in sede di presentazione dei modelli di domanda di cui al precedente art. 16-1, agli stessi dovrà in ogni caso essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di iscrizione presso la competente Camera di Commercio, dal quale risulti la *dicitura antimafia*;
- b) dichiarazione in carta semplice, opportunamente autenticata, del legale rappresentante da cui risulti:
  - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  - di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'esercizio della attività oggetto della concessione;
  - di non essere a conoscenza dell'esistenza dei fatti o delle cause indicate ai precedenti punti a) e b) a carico dei propri conviventi;
  - di non essere a conoscenza che nei confronti dell'agenzia di cui il dichiarante è legale rappresentante, sussista alcun provvedimento giudiziario, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Ai modelli di domanda D1 e D3, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:

- a) stralcio cartografico tecnico (prodotto dal SID);
- b) rilievo planimetrico;

- c) elaborato tecnico;
- d) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, laddove esistenti.

**Art. 16 quinquies**  
**Istanze incomplete o irregolari. Termini del procedimento**

(ex art. 6 Decreto dell'Autorità 01/06)

1. Qualora pervengano all'Autorità istanze difformi dalla prevista modulistica, e/o incomplete, e/o carenti di documentazioni allegata, la stessa Autorità provvederà a darne comunicazione, a mezzo di raccomandata A/R, agli interessati, con invito ad opportunamente regolarizzare la domanda *perentoriamente entro 30 (trenta) giorni* dal ricevimento della comunicazione: decorso invano tale termine, l'istanza verrà archiviata d'ufficio e ne sarà data specifica comunicazione scritta al richiedente.

2. I termini istruttori afferenti ai relativi procedimenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90, avranno inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Autorità, ovvero dalla data di loro regolarizzazione nei casi di difformità, irregolarità e carenze di cui al precedente comma 1.

**Art. 16 sexies**  
**Pubblicazione istanze**

(ex art. 7 Decreto dell'Autorità 01/06)

1. Di ogni istanza tesa ad ottenere il *rilascio*, o il *rinnovo* di una concessione, una volta avviato il relativo procedimento istruttorio, il responsabile del procedimento provvederà a dare idonea pubblicità, secondo le modalità di cui alla tabella di cui alla tabella in allegato 19 al *Decreto dell'Autorità 01/06*, la quale, ancorchè non materialmente unita al presente regolamento, deve comunque intendersi quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Le spese di pubblicazione delle istanze sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. sono a carico dei soggetti istanti. Le stesse potranno essere anticipate dall'Autorità e rimborsate dal soggetto istante sulla base di specifica richiesta.

3. Fermo restando la procedura prevista dal precedente art. 13 del presente regolamento, il mancato rimborso delle spese anticipate dall'Autorità nei termini indicati nella richiesta, varrà come rinuncia alla istanza avanzata.

**Art. 17**  
**Diritti di istruttoria**

(ex artt. 5 Decreto dell'Autorità 01/06 e 17 vers. originale)

1. - I diritti di istruttoria, laddove previsti dal presente regolamento, posti a carico del richiedente,

sono fissati in € **150,00**. Essi restano acquisiti all'Autorità sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.

2. Tale somma dovrà essere versata a favore dell'Autorità sul Conto di Tesoreria, Codice IBAN n° IT08G0103070720000003142534, intestato alla Autorità Portuale di Piombino, presso il Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Piombino, con la seguente causale: "Spese di istruttoria e diritti fissi di segreteria per pratiche demaniali".

3. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza, pena la sua improcedibilità.

### **Titolo X ATTIVITA' DI VIGILANZA**

#### **Art. 18 Vigilanza**

1. - Ferme restando in capo alle competenti pubbliche Autorità le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, l'Autorità espleta funzioni di vigilanza sull'uso in concessione dei beni demaniali assegnati in concessione.

2. - Qualora si accerti in tale contesto l'esecuzione di opere non autorizzate, o una utilizzazione del bene concesso senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, l'Autorità adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

### **Titolo XI NORME FINALI**

#### **Art. 18 bis Unità Organizzativa Responsabile** (ex art. 9 del Decreto 01/06 dell'Autorità)

1. Per la trattazione e definizione delle pratiche connesse al presente regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 l'Unità Organizzativa Responsabile è l'Area Giuridica – Amministrativa – Contabile.

#### **Art. 19 Rinvii**

1. - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, alla legge 84/94, alle specifiche norme di legge e regolamentari in materia, nonché alle prescrizioni, alle clausole e alle altre condizioni stabilite nella concessione.

#### **Art. 20 Decorrenza e norme transitorie**

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le presenti disposizioni entreranno in vigo-

re a partire dal ventesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto.

2. Ferme restando le previsioni di cui al successivo comma 4 e al precedente articolo 5, comma 4, i criteri per la determinazione dei canoni di cui al presente regolamento saranno applicati alle concessioni decorrenti dalla stessa data. Fino alla naturale scadenza delle concessioni in corso, continueranno ad essere applicati i criteri previgenti.

2. bis - Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, e al precedente articolo 5, comma 4, eventuali riduzioni dei canoni riconosciute in passato dall'Autorità per motivazioni non riconducibili a lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione, continueranno ad essere riconosciute, con loro definitivo assorbimento, nella determinazione del nuovo canone.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, qualora, in fase di rinnovo al precedente concessionario di una concessione di durata almeno quadriennale, il canone (annuo) risulti superiore del 25% rispetto al canone (annuo) fissato per la concessione originaria, come opportunamente aggiornato secondo gli indici Istat, l'aumento sarà gradualmente ripartito, nella misura del 25% per ogni anno, fino a completa copertura dell'aumento medesimo.

3-bis.- Entro il 31 marzo 2011, e con riferimento al biennio 2009-2010, l'Autorità verificherà l'impatto derivante dall'applicazione dei criteri che il presente regolamento individua per la determinazione dei canoni demaniali marittimi in relazione alle correlate entrate per l'Autorità, nonché ad eventuali incrementi particolarmente significativi per i concessionari: qualora, da detta verifica, fossero riscontrate effettive discrepanze in tal senso, l'Autorità, sentito il Comitato Portuale, potrà procedere a congrue revisioni dei criteri medesimi.

4. Le disposizioni del presente regolamento fanno comunque salvi i criteri di determinazione dei canoni delle concessioni turistico-ricreative e per la nautica da diporto di cui alla vigente normativa.